

R.G. 14 /2025**Tribunale Ordinario di Rimini**

Il giudice delegato dott.ssa Maria Carla Corvetta

letto il ricorso per l'ammissione alla procedura di esdebitazione del sovraindebitato incapiente ex art. 283 CCII, depositato in data 14/07/2025 da [] e [], coniugati, residenti in [] (RN), via []

letta la relazione redatta ai sensi dell'art. 283, IV comma CCI dal professionista delegato dall'Organismo di Composizione della Crisi da sovraindebitamento ROMAGNA, avv.to Alessia MUNARIN,

esaminata la documentazione allegata,

ritenuto preliminarmente che sussista la competenza del Tribunale di Rimini ai sensi del combinato disposto dell'art. 283 comma III e dell'art. 27 comma II lett. b) CCII in quanto i ricorrenti sono residenti nel relativo circondario;

OSSERVATO CHE

con le disposizioni del Decreto Legge n. 137/2020 (convertito in Legge n. 176/2020) è stato introdotto nel nostro ordinamento l'istituto della Esdebitazione del debitore incapiente, oggi compiutamente disciplinato dall'art. 283 CCII, a cui può accedere, per una sola volta, il "*debitore persona fisica meritevole, che non sia in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, diretta o indiretta, nemmeno in prospettiva futura*", con l'obbligo di pagamento del debito entro tre anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità "*ulteriori rispetto a quanto indicato dal comma 2, che consentano l'utile soddisfacimento dei creditori*";

l'esdebitazione dell'incapiente ex art 283 CCII non è qualificabile come vera e propria procedura concorsuale, considerato che, pur richiedendo il

coinvolgimento (l'informazione) di tutti i creditori e l'intervento giudiziale, nonché il controllo di un organo della procedura (sorveglianza dell'OCC), non è volto alla liquidazione dei beni ed alla soddisfazione dei creditori secondo le regole del concorso; da ciò discende che alla esdebitazione dell'incapiente sovrintenda il giudice monocratico,

preliminarmente, si ritiene che nulla osti alla trattazione unitaria della domanda di esdebitazione dei ricorrenti atteso che i medesimi, entrambi residenti nell'ambito dell'adito Tribunale, sono coniugi e l'origine del sovraindebitamento risulta essere comune, con conseguente possibilità di applicazione - pur in assenza di esplicito richiamo in seno alla disciplina dell'istituto che qui viene in rilievo - dell'art. 65 CCII per evidenti ragioni di economia processuale e contenimento delle relative spese; orbene, gli odierni ricorrenti hanno fornito l'elenco dei creditori (con le somme rispettivamente dovute) e tutti gli elementi richiesti dal comma III dell'art. 283 CCII, nella domanda e nella relazione particolareggiata dell'Organismo di Composizione della Crisi sono state descritte sia le cause dell'indebitamento, sia la diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni, nonché l'esposizione delle ragioni della loro incapacità di adempiere, l'attestazione di inesistenza di atti impugnati dai creditori e la positiva valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda,

da quanto riferito in atti e come anche attestato dal Gestore, i ricorrenti versano effettivamente in una situazione di sovraindebitamento nè risultano in grado di offrire ai creditori alcuna apprezzabile utilità (sia all'attualità sia secondo una previsione attendibile per il prossimo triennio) per ripianare i proprio debiti - quale presupposto oggettivo che distingue l'esdebitazione dell'incapiente rispetto all'ordinaria Liquidazione controllata del patrimonio del sovraindebitato (artt. 268 e ss. CCI), pur ammessa anche in presenza di soli flussi reddituali - atteso che non dispongono di beni mobili economicamente rilevanti (cfr. quanto riportato a pag 22 della relazione particolareggiata quanto ai valori di liquidazione del motociclo e della autovettura in uso ai ricorrenti) o immobili di proprietà (la casa familiare di proprietà è stata, infatti, oggetto di vendita coattiva nell'ambito della esecuzione

immobiliare [] Tribunale Rimini) e che il loro reddito è appena sufficiente per consentire una vita dignitosa al nucleo familiare,

a norma del comma 7 dell'art. 283 CCII il giudice, assunte le informazioni utili, deve valutare la meritevolezza del debitore verificando, a tal fine, l'assenza di atti in frode, dolo e colpa grave nella formazione dell'indebitamento: dalla documentazione prodotta e dalle circostanze rappresentate nella relazione particolareggiata emerge che l'indebitamento è riconducibile all'aumento spropositato della rata di rimborso del mutuo trentennale a tasso variabile (legato all'andamento dell'Euribor) contratto con Banca delle Marche per l'acquisto, nel 2005, dell'abitazione familiare, passata da € 800,00 circa mensili del 2005 a € 1.500,00 nel 2008 e all'incapienza patrimoniale e reddituale (assenza di beni immobili e mobili di proprietà, nonché entrate mensili insufficienti a coprire le spese mensili) che ne è conseguita: ne emerge una condotta che va ascritta agli odierni debitori in termini di colpa lieve e che, pertanto, non risulta ostativa alla concessione del beneficio;

i ricorrenti sono persone fisiche; non hanno in precedenza beneficiato dell'esdebitazione;

alla luce di quanto esposto in narrativa, sussistendo i presupposti sia oggettivi che soggettivi, la domanda può essere accolta, con conseguente inesigibilità dei debiti dei ricorrenti anteriori al deposito del ricorso e cessazione dei vincoli, pignoramenti e trattenute di spettanza dei relativi creditori;

P.Q.M.

visto l'art. 283 CCII,

DICHIARA

definitivamente inesigibili nei confronti di [] (Cod. Fisc. [] e [] i debiti anteriori alla data di deposito del ricorso (14/07/2025);

ORDINA

ai debitori, a pena di revoca del beneficio, per le tre annualità successive al presente decreto, di redigere entro il 30 settembre di ogni anno, per la durata di tre

anni, la dichiarazione annuale (sia positiva che negativa) relativa alle utilità rilevanti ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 283 CCI sopravvenute alla emissione del decreto e di depositarla presso l'OCC;

DISPONE

che l'OCC provveda ogni anno a relazionare in merito alle verifiche compiute per accertare la sussistenza o meno di sopravvenienze rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%, ai sensi dell'art. 283 CCI;

DISPONE

che il presente decreto sia comunicato a cura del Gestore ai debitori ed a tutti i creditori a mezzo PEC o, in caso di impossibilità, a mezzo Raccomandata A.R., segnalando che gli stessi possono proporre opposizione nel termine di trenta giorni dalla comunicazione con atto trasmesso al Gestore o depositato presso la Cancelleria fallimenti del Tribunale di Rimini;

RISERVA

di disporre successiva udienza di comparizione nel caso in cui siano presentate opposizioni.

Si comunichi ai ricorrenti ed all'OCC.

Rimini, 24/07/2025

Il giudice delegato

Dott.ssa Maria Carla Corvetta